

L'amministrazione non adempie agli obblighi di pubblicità di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013

Chiunque ha il diritto di richiedere alla pubblica amministrazione inadempiente la pubblicazione dei dati e delle informazioni omesse

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita

La richiesta di accesso civico deve essere presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione che ha ommesso la pubblicazione

L'amministrazione inadempiente, entro 30 giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e alla contestuale trasmissione al richiedente ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale

L'amministrazione non risponde alla richiesta di accesso civico

Il richiedente può ricorrere all'organo di governo individuato nell'ambito delle figure apicali. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. (art.2, comma 9-bis, della l. n. 241 del 1990)

Il responsabile segnala i casi di inadempimento parziale all'UPD per l'attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala, altresì, gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, alla CIVIT e all'OIV. Il richiedente può, inoltre, ricorrere al TAR secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 104 del 2010.

